

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 97 del 9.12.1996
Modificato con delibera C.C. n. 95 del 12.11.1999
Modificato con delibera C.C. n. 103 del 16.12.2004
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 02.03.2005
Modifica con delibera C.C. n. 8 del 16.01.2006

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 TUEL ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 dello statuto del Comune.
2. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta attuazione alle norme statutarie, per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art. 2 Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, attraverso avviso pubblico.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

Capo II ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 4 Istituzione - Finalità

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 TUEL.
2. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:
 - a. da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;

- b. da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducano aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
- c. dalle associazioni e dagli enti pubblici o privati;
- d. dalle organizzazioni del volontariato;
- e. dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apoliti, residenti in questo od in altro Comune.

- 3. L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

Art. 5 Elezione

- 1. L'elezione del Difensore civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune con arrotondamento all'unità superiore.
- 3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 4. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 72 dello statuto comunale.
- 5. La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta da almeno un consigliere comunale ed è corredata:
 - a. dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
 - b. da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato.

- 6. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.
- 7. Il Difensore civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in

conformità al presente regolamento.

Art. 6 Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini, residenti nel territorio regionale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.
2. I candidati non devono, inoltre, avere:
 - a. riportato condanne penali;
 - b. riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego, professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

Art. 7 Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica:
 - a. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c. i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d. gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comune;
 - e. gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottandi ed adottati dei membri della Giunta.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accetti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico comunale.
5. La sussistenza o la sopravvivenza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco o da ciascun Consigliere.
6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma

palese.

Art. 8

Durata in carica - Rielezione

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati provvedimenti che hanno determinato la cessazione dell'incarico, da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data suddetta. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal sesto comma dell'art.5.
4. Il Difensore civico può essere riconfermato una sola volta.

Art. 9

Cessazione della carica

1. Oltre per scadenza del mandato il Difensore civico comunale cessa dalla carica:
 - a. per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
 - b. per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articoli;
 - c. per dimissioni presentate dall'interessato;
 - d. per morte.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e più in particolare per:
 - a. comprovata inerzia;
 - b. gravi violazioni di leggi e regolamenti.

La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio, su richiesta del

Sindaco, o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è approvata il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è approvata il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

Art. 10 Competenze economiche

1. Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso dei mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio. Spetta infine il rimborso delle spese sostenute in vista della sua funzione e debitamente documentate.
2. L'indennità di carica verrà stabilita dal Consiglio comunale e la stessa non potrà superare il 40% di analoga indennità stabilita per gli assessori comunali.

Art. 10 bis Difensore civico intercomunale

1. Le modalità di nomina del Difensore civico intercomunale saranno disciplinate nella convenzione tra gli enti associati.
La convenzione detterà disciplina anche di ogni altro elemento che sarà ritenuto necessario per un efficiente svolgimento delle funzioni.

Capo III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 11 Funzioni

1. Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune

partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 TUEL.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 TUEL, ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
5. Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Art. 12

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, e prestando per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a. i Consiglieri comunali in carica nel Comune;
 - b. i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse ed insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 14

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per

scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11 direttamente od a mezzo del suo ufficio:
 - a. di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b. di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.
4. Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art. 16

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento;

effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al presente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed il Segretario comunale, ed avverte il funzionario responsabile del procedimento che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, in forma scritta, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettuata immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.
5. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Art. 17

Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco ed al Segretario comunale, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:
 - a. impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione, e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
 - b. si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;
 - c. non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
 - d. nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
 - e. ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.

Capo IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 18
Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti della stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco il quale, sentito il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei Conti.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore civico il quale, su invito del Presidente del Consiglio, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. Il Difensore civico può in ogni momento essere sentito dal Consiglio comunale, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
7. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, può venire diffusa nelle forme e con le modalità del Consiglio stesso stabilite.

Art. 19
Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico comunale può essere ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 20

Rapporti con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio

1. Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

Art. 21

Rapporti con il Segretario comunale

1. Il Difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario comunale, sentito il Sindaco, interviene, su richiesta del Difensore civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
3. Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Capo V

DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22

Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. Per tutte le attività di competenza dell'ufficio del Difensore civico:
 - a. le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
 - b. la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali.

Art. 23

Servizio di segreteria - Istituzione

1. L'Ufficio del Difensore civico potrà essere dotato di un servizio di segreteria, usufruendo, se del caso, di personale addetto ai servizi amministrativi.
2. Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dal Segretario comunale a partecipare a corsi d'aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.

Art. 24
Servizio di Segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

Art. 25
Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, e l'eventuale personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco e al Presidente del Consiglio, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

Capo VI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 26
Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico può partecipare a riunioni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.